

Fiscalità dello studio legale – La gestione della nuova Fattura Elettronica a partire dal 1 gennaio 2019

Individuazione della tipologia di svolgimento dell'attività professionale ed inquadramento ai fini reddituali

- La professione forense può essere svolta:
- a) individualmente: la natura del reddito conseguito, di lavoro autonomo, è disciplinato nell'art. 53 del TUIR
- b) in modo associativo (associazione tra professionisti) : la natura del reddito è disciplinata nell'art. 5 del TUIR (l'associazione determina comunque il proprio reddito secondo le ordinarie regole previste per il reddito di lavoro autonomo; il singolo professionista partecipante all'associazione professionale ottiene un reddito da partecipazione)
- c) STP (società tra professionisti).

Caso particolare: società tra avvocati (STP)

- La professione forense è consentita in forma societaria a società di persone, di capitali o cooperative iscritte in una apposita sezione dell'albo tenuto dall'ordine territoriale nella cui circoscrizione ha sede la medesima società, purché siano rispettate alcune condizioni, quali: a) i soci, per almeno **due terzi del capitale sociale e dei diritti di voto, debbono essere avvocati iscritti all'albo**, ovvero avvocati iscritti all'albo e professionisti iscritti in albi di altre professioni; b) **la maggioranza dei membri dell'organo di gestione deve essere composta da soci avvocati**; c) **i componenti dell'organo di gestione non possono essere estranei alla compagine sociale**, i soci professionisti possono rivestire la carica di amministratori.

Segue: STP

- L'incarico può essere svolto solo da soci professionisti in possesso dei requisiti necessari per lo svolgimento della specifica prestazione professionale richiesta dal cliente.
- Natura del reddito: si applicano le previsioni di cui agli artt. 6, ultimo comma e 81 del TUIR, per effetto delle quali il reddito complessivo delle società in nome collettivo e in accomandita semplice, delle società e degli enti commerciali di cui alle lettere a) e b) del comma 1 dell'art. 73, comma 1, lettere a) e b), da qualsiasi fonte provenga, è considerato come **reddito di impresa**.

Scelta del regime fiscale

- **Regime Semplificato** (è il regime naturale dei professionisti che fatturano prestazioni fino ad euro 400.000). La Tassazione del reddito avviene in modo analitico.
- Modalità per “cassa” = Ricavi – Costi Inerenti.
- **Regime Forfetario** (unico regime agevolato a partire dal 1 gennaio 2018); la sua applicazione è subordinata solo al verificarsi delle condizioni ed al possesso dei requisiti prescritti dalla legge: limite di fatturato = 30.000 euro; spese complessivamente non superiori a 5.000 euro lordi per lavoro accessorio, lavoro dipendente e per compensi erogati ai collaboratori, anche assunti per l'esecuzione di specifici progetti; costo complessivo dei beni strumentali, al lordo degli ammortamenti, non superiore, alla data di chiusura dell'esercizio, a 20.000 euro.
- Modalità di tassazione “flat” applicando un coefficiente di redditività del 78% alle prestazioni lorde fatturate (es. 10.000 di ricavi fatturati, vengono tassati euro 7.800 con aliquota fissa).

Regime Forfettario

- Il regime prevede **rilevanti semplificazioni ai fini IVA e ai fini contabili** e consente, altresì, la determinazione forfettaria del reddito da assoggettare a un'unica imposta in sostituzione di quelle ordinariamente previste: aliquota 15% (flat tax);
- **Semplificazioni significative:** esclusione dal versamento dell'IVA, IRAP e studi di settore, ovvero dagli obblighi di cui al d.P.R. n. 633/1972; esonero dalla [ritenuta d'acconto dei ricavi o compensi corrisposti dal sostituto d'imposta](#)
- Non sono sostituti d'imposta

Scelta tra i regimi

- Il regime forfettario, applicando una tassazione sostitutiva, prescinde completamente dalle detrazioni fiscali cui il professionista può godere (es. agevolazioni per ristrutturazioni edilizie e risparmio energetico). Se il professionista non gode di altri redditi (es. da lavoro dipendente o da fabbricati) rischia di perdere le agevolazioni.
- Il regime è particolarmente conveniente per il professionista con costi molto calmierati.
- Deducibili solo i contributi previdenziali.
- L'accesso al regime forfettario per l'avvocato che, contemporaneamente all'esercizio dell'attività, possiede una partecipazione in società di persone, associazioni o in srl in regime di trasparenza, **è escluso**.

Principio di cassa

- Reddito determinato dalla differenza tra i compensi percepiti nel periodo d'imposta e le spese inerenti effettivamente sostenute (pagate) nel periodo d'imposta;
- La rilevanza delle spese deve essere vagliata in funzione della rispondenza alle seguenti condizioni: a) rispetto del principio di cassa; b) inerenza con l'attività professionale; c) documentazione delle spese e loro registrazione.
- Eccezioni al principio di cassa: ammortamenti beni strumentali, leasing, tfr
- Limiti alla deducibilità di alcune spese (telefonia, spese auto, alberghi e ristoranti, omaggi, beni ad utilizzo promiscuo).

Determinazione del reddito imponibile – casistiche ricorrenti – trattamento dei Rimborsi spese

- **Rimborsi trasferte (vitto e alloggio):**
- 1. spese **sostenute dal professionista** oppure
- 2. spese **sostenute direttamente dal cliente** (cd. **spese prepagate**).
- Queste fattispecie non devono essere confuse con l'ipotesi delle spese che si considerano **sostenute dal professionista in nome e per conto del cliente** (es. contributo unificato).
- **1. Spese di trasferta sostenute dal professionista:**
- se **riaddebitate analiticamente al cliente**, sono, per il professionista stesso, **integralmente imponibili**, concorrendo alla formazione del **compenso**, e **integralmente deducibili**;
- se **riaddebitate forfettariamente al cliente**, sono, per il professionista stesso, integralmente imponibili, concorrendo alla formazione del **compenso**, ma deducibili nel limite del 75% e comunque per un importo non superiore al 2% dell'ammontare dei compensi percepiti nell'anno.
- Si noti che in entrambi i casi i **documenti di spesa sono intestati al professionista** poiché è colui che sostiene la spesa.
- Essendo **parte integrante del compenso** i rimborsi: sono soggetti alla **ritenuta d'acconto**; concorrono alla formazione dell'**imponibile Iva**; sono soggetti alla **rivalsa previdenziale**.
- Nb: applicare imposta di bollo se sopra i 77,47 euro

Segue – rimborsi spese

- **2 - Spese di trasferta sostenute direttamente dal committente**
- Le spese di vitto e alloggio **sostenute direttamente dal cliente** per lo svolgimento dell'incarico professionale **non costituiscono compenso** per il professionista e, di conseguenza, questi **non dovrà riportarle in fattura**.
Ciò in virtù del fatto che *“Tutte le spese relative all'esecuzione di un incarico conferito e **sostenute direttamente dal committente non costituiscono compensi in natura per il professionista**”*
- Elemento caratterizzante: il **documento di spesa è intestato al cliente**.

Sintetiche regole previste per la fatturazione del professionista autonomo

- La prestazione di servizio deve essere fatturata al momento della percezione del compenso (la fattura può anche essere emessa prima dell'incasso, ma non successivamente).
- La fattura, che sarà solo prevista in modalità elettronica a partire dal 1/1/2019 (salvo esclusioni), deve essere emessa anche con riferimento ad eventuali acconti ricevuti (le somme ricevute a titolo di rimborso di spese sostenute “in nome e per conto”, ex art. 15 del DPR 633/72, trattandosi di somme “escluse” possono non essere fatturate).
- L'addebito dell'IVA in fattura e l'applicazione della ritenuta d'imposta a titolo d'acconto può o meno essere presente, in base al regime contabile scelto dal professionista.

Iva – casi particolari e novità

- Abolizione dell'applicazione del meccanismo dello split payment per i professionisti che effettuano prestazioni nei confronti della Pubblica amministrazione (si tratta della procedura mediante la quale le pubbliche amministrazioni versano direttamente all'erario l'IVA addebitata in fattura dai loro fornitori).
- L'abrogazione dello split payment opera con riferimento alle operazioni per le quali è emessa fattura in data successiva rispetto alla data di entrata in vigore del decreto Dignità (13/7/2018), indipendentemente dall'epoca in cui la prestazione è stata effettuata.
- NB: situazione applicabile anche alle eventuali note di variazione in aumento (in sostanza fatture integrative) emesse dalla predetta data, ancorché riferite ad operazioni effettuate precedentemente. **Le variazioni in diminuzione (note di credito), invece, seguono il trattamento dell'operazione originaria**, per cui dovranno essere emesse in regime di split payment se riferite a fatture emesse prima del 13 luglio in vigenza di tale regime.

Iva – operazioni con l'estero

- Al fine di delineare la disciplina riguardante IVA, è necessario **operare delle distinzioni**, in particolare quanto alla **residenza del committente** (UE oppure extra-UE) e alla tipologia di **operazione** che potrà essere "B2B" (Business to Business), se avviene tra due soggetti passivi e "B2C" (Business to Client), se il committente estero è un soggetto privato, non titolare di partita Iva.
- Con l'avvento della fatturazione elettronica indicare in modo corretto la disciplina iva applicabile all'operazione è determinante al fine di evitare sanzioni.

Iva – prestazioni legali rivolte a soggetto privato non residente

- Avvocato italiano, che effettua una prestazione di servizi nei confronti di un cliente, soggetto privato (non titolare di partita Iva), residente in un Paese UE. Secondo la regola della territorialità prevista dall'articolo **7-ter del DPR n. 633/1972**, quando siamo di fronte ad operazioni B2C, la prestazione è imponibile nello Stato ove il professionista esecutore della prestazione ha la propria sede, in questa fattispecie in Italia. **L'avvocato, è chiamato ad emettere fattura con Iva italiana**, applicando l'aliquota in vigore per la prestazione professionale effettuata. In questo caso essendo il cliente un soggetto privo di partita Iva, l'avvocato non dovrà imputare in parcella la ritenuta d'acconto.

Iva – prestazione legale rivolta a soggetto passivo non residente

- Avvocato effettua prestazione professionale in favore di un soggetto titolare di partita Iva (persona fisica o società), residente in un altro Paese dell'Unione Europea (UE). La norma di riferimento è sempre l'articolo **7-ter del DPR n. 633 del 1972**, che per le operazioni B2B, prevede che la prestazione sia imponibile nello Stato di residenza del soggetto committente la prestazione. Le prestazioni di servizi rese a committenti UE titolari di partita Iva dall'avvocato italiano, ai fini Iva saranno **“non soggette”**, ai sensi dell'articolo 7-ter comma 1 lettera a) del DPR n. 633 del 1972. **In fattura, inoltre, dovrà essere specificatamente indicata la dicitura “inversione contabile”, ai sensi dell'articolo 21, comma 6-bis, lettera a) del DPR n. 633 del 1972.** Anche in questa fattispecie no R.A.

Iva – prestazione legale rivolta a privato extra UE

- Avvocato che eroga assistenza nei confronti di un privato residente in Paese extra-UE. Per quanto riguarda i rapporti B2C, da un lato la regola generale **dell'articolo 7-ter del DPR n. 633 del 1972**, prevede che le prestazioni di servizi si considerano effettuate in Italia quando un soggetto passivo stabilito nel territorio dello Stato effettua tali prestazioni a soggetti privati, dall'altro **lato vi è una deroga dettata dall'art 7-septies del DPR n. 633 del 1972**, secondo la quale: - *“in deroga a quanto stabilito dall'art. 7-ter, comma 1, lett. b), non si considerano effettuate nel territorio dello Stato ... quando sono rese a committenti non soggetti passivi domiciliati e residenti fuori della Comunità: ... c) le prestazioni di consulenza e assistenza tecnica o legale”*.
- Pertanto **vige un'importante eccezione**, per i casi previsti dall'articolo 7-septies del DPR n. 633 del 1972, **per le assistenze tecniche e legali**, la prestazione non sarà imponibile Iva in Italia. In base alla disciplina analizzata, l'avvocato italiano, dovrà emettere fattura con l'annotazione **“operazione non soggetta”** (secondo quanto previsto dall'articolo 21, comma 6-bis, del DPR n. 633 del 1972) ai sensi dell'articolo 7- septies, comma 1, lettera i), DPR n. 633 del 1972.

2 Iva – prestazione legale rivolta a extra UE

- Prestazioni di servizi rese a committenti extra-UE titolari di partita Iva: l'avvocato italiano emetterà a quest'ultimo una fattura per consulenza che ai fini Iva risulterà “non soggetta”, ai sensi **dell'articolo 7-ter comma 1 lettera a)** del DPR n. 633 del 1972. In fattura dovrà essere specificatamente indicata la dicitura “**operazione non soggetta**”, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 21, comma 6-bis, lettera b) del DPR n. 633 del 1972.

Prestazioni liquidate in Sentenza dal Giudice – rifatturazione al cliente

- Il professionista della parte che ha vinto la causa:
 - fattura al proprio cliente il proprio compenso,
 - evidenza che il pagamento è avvenuto da parte soccombente;
- IVA:
 - se parte vittoriosa è soggetto passivo detrae l'IVA, quindi parte soccombente non deve rimborsare l'IVA,
 - se parte vittoriosa non è soggetto passivo non detrae l'IVA, quindi parte soccombente deve rimborsare l'IVA quale costo del processo;
- Nb: è consigliabile farsi rilasciare una dichiarazione da parte del cliente nella quale si dichiara la disciplina applicabile (es. cliente svolge attività sanitaria, nella propria attività il medico non può detrarre l'iva, in questo caso parte soccombente dovrà rimborsare anche l'imposta).

Liquidazione in Sentenza

Sentenza n. 1001/2018 pubbl. il 27/09/2018

RG n. _____

Repert. n. _____ del 27/09/2018

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza eccezione o deduzione disattesa:

- revoca il decreto ingiuntivo n. _____ emesso dal Tribunale di Cremona e depositato in data 13.04.2016;

- condanna Impresa _____ a rifondere a _____ lo le spese di giudizio, liquidate in € 301,17 per spese vive ed € 4.400,00 per compensi, oltre rimborso spese generali (15%), IVA, se dovuta, CPA e successive occorrente.

Sentenza resa *ex* articolo 281 *sexies* c.p.c., pubblicata mediante lettura alle parti presenti ed allegazione al verbale.

Cremona, 27 settembre 2018

Il Giudice
dott. Andrea Milesi

segue

- La deduzione del costo spetta al soccombente in quanto la parte vittoriosa compensa tali spese;
- Parte soccombente rileverà il costo documentandolo con il dispositivo della sentenza: non è necessaria alcuna fattura, non sussistendo fornitura tra legale e parte soccombente;
- L'obbligo di versamento della ritenuta d'acconto ricade su parte vittoriosa, quale destinataria della fattura.

Novità - Incentivo per la tracciabilità dei pagamenti

- Per i soggetti che garantiranno la tracciabilità dei pagamenti di importo superiore a 500 Euro, secondo le modalità che saranno stabilite con decreto, i termini di accertamento sono ridotti di due anni .

Fattura Elettronica – 1/1/2019

- Principale strumento per la lotta alle frodi (tutti i documenti transitano per il Sistema di Interscambio). L'amministrazione finanziaria potrà monitorare in tempo reale le transazioni effettuate e la regolarità dei versamenti eseguiti

Obbligo di fatturazione elettronica – adempimenti in capo allo studio legale – Ciclo attivo

- E' obbligatoria l'emissione della fattura elettronica a decorrere dall'1/01/2019 per le cessioni di beni e **prestazioni di servizi** effettuate tra soggetti **residenti** nel territorio dello Stato.
 - ❑ La fattura elettronica deve essere emessa in formato XML e trasmessa, per via telematica, al Sistema di Interscambio (SdI).
 - ❑ Deve contenere le informazioni stabilite dagli articolo 21 e 21bis del Dpr 633/1972 e può essere immediata o differita.
 - ❑ La fattura immediata va emessa e trasmessa entro le ore 24 del giorno in cui avviene la prestazione;
 - ❑ tuttavia, in fase di prima applicazione delle nuove disposizioni, il file predisposto ed inviato con un minimo ritardo, tale da non pregiudicare la corretta liquidazione dell'imposta, non è sanzionato.
 - ❑ Sembra tollerata l'emissione prima della liquidazione relativa al periodo di riferimento (è consigliabile il prima possibile).

Modello in formato XML

```
- <IdTrasmittente>
  <IdPaese>IT</IdPaese>
  <IdCodice>01234567890</IdCodice>
</IdTrasmittente>
<ProgressivoInvio>00001</ProgressivoInvio>
<FormatoTrasmissione>FPA12</FormatoTrasmissione>
<CodiceDestinatario>AAAAAA</CodiceDestinatario>
</DatiTrasmissione>
- <CedentePrestatore>
  - <DatiAnagrafici>
    - <IdFiscaleIVA>
      <IdPaese>IT</IdPaese>
      <IdCodice>01234567890</IdCodice>
    </IdFiscaleIVA>
    - <Anagrafica>
      <Denominazione>ALPHA SRL</Denominazione>
    </Anagrafica>
    <RegimeFiscale>RF19</RegimeFiscale>
  </DatiAnagrafici>
  - <Sede>
    <Indirizzo>VIALE ROMA 543</Indirizzo>
    <CAP>07100</CAP>
    <Comune>SASSARI</Comune>
    <Provincia>SS</Provincia>
```


Soggetti esclusi

Sono esonerati dalla fatturazione elettronica:

- i soggetti passivi che rientrano nel cosiddetto “regime di vantaggio” di cui all’articolo 27, commi 1 e 2, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98 («regime dei minimi»);
- i soggetti passivi che applicano il regime forfettario di cui all’articolo 1, commi da 54 a 89, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 («regime forfettario»);
- i soggetti passivi che effettuano operazioni con l’estero, solo con riferimento a queste operazioni (sia ciclo attivo che passivo).
- Consigliabile emettere in ogni caso la fattura in formato elettronico al fine di evitare la successiva stesura del documento relativo alle operazioni transfrontaliere

Adempimenti sostituiti dalla FE

- Comunicazione periodica dei dati con lo spesometro
- Archiviazione cartacea e tenuta dell'archivio decennale (la FE deve infatti essere conservata in modalità sostitutiva digitale per 10 anni)
- L'invio delle fatture al destinatario viene fatto direttamente dall'Agenzia delle Entrate attraverso lo SDI

Il Professionista e lo SDI

- Per poter interagire con il SDI è necessario che lo studio utilizzi dei canali di trasmissione della FE (si tratta dei requisiti che permettono di identificare il professionista in modo univoco):
- Accesso all'Area Fatture e Corrispettivi del sito dell'Agenzia delle Entrate; l'identificazione avviene attraverso Fiscoline Entratel
- Utilizzo di una casella Pec (ipotesi non consigliabile)
- Utilizzo di un "codice destinatario" (si tratta di un canale attraverso cui raggiungere il cliente attraverso lo SDI). Il codice è molto importante per canalizzare le fatture nelle aree dedicate delle Software House (in questo modo le fatture vengono direttamente indirizzate dal SDI in queste aree).

Emissione della fattura: il ciclo attivo

- La fattura può essere trasmessa al SdI:
- a- dal soggetto obbligato ad emetterla;
- b- o da un soggetto terzo che trasmette per conto del soggetto obbligato (consulente, banca , software house). Conferimento della delega
- **Se la fattura non viene trasmessa al SDI la stessa si considera come non emessa.**

segue


- La FE è quindi possibile trasmetterla come allegato di una PEC, tramite procedure rese disponibili da AE, tramite gestionali di SH.
- Si può trasmettere una singola fattura o un lotto di fatture (consigliabile non trasmettere fatture in lotto in quanto in caso di non conformità di una singola fattura appartenente al lotto tutto il lotto viene scartato).
- NB le fatture verso la PA continuano ad avere il codice univoco di 6 caratteri.

Segue: emissione della fattura

- La fattura **si considera emessa** quando è stata accettata dal Sistema di Interscambio.
- La **data di emissione** della fattura è quella indicata sulla fattura stessa. Ai fini dell'esigibilità dell'imposta e degli obblighi Iva a nulla rilevano altre date (esempio: data di trasmissione allo Sdi, data delle notifiche dello Sdi...). **La data indicata nel documento in formato XML è pertanto, per il solo emittente, la data che fa fede per la liquidazione dell'imposta** (per il ciclo passivo il comportamento è differente).
- Sulle fatture elettroniche, quando dovuta (importi indicati in fattura senza addebito di Iva superiori a 77,47 euro), deve essere assolta **l'imposta di bollo in modo virtuale**.
Nell'apposito campo del formato XML deve essere indicato che l'imposta di bollo è stata assolta e deve essere indicato l'importo dell'imposta di bollo.
- L'imposta di bollo virtuale sulle fatture elettroniche si assolve con il pagamento della stessa, in un'unica soluzione, entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio, utilizzando il modello F24.

Segue: emissione della fattura

- **Ipotesi di invio per il tramite della Pec (non consigliabile)**: la fattura elettronica deve essere inviata all'indirizzo sd01@pec.fatturapa.it. Post primo invio lo SDI comunicherà, nella stessa ricevuta, il nuovo indirizzo presso cui inviare tutte le successive FE.
- **E' consigliabile l'invio della FE non attraverso il canale Pec** : invio attraverso il canale telematico (es. web server)
- La fattura elettronica B2B può essere emessa senza **firma digitale**. L'apposizione della firma elettronica è comunque fortemente consigliata per garantire l'integrità, l'autenticità e l'originalità del documento e per dare piena valenza legale al documento tra le parti.
- La firma deve essere apposta dal soggetto che emette la fattura. Se la fattura è stata emessa da un soggetto terzo rispetto al prestatore lo stesso deve apporre la firma, pur rimanendo in capo al cedente/prestatore la responsabilità del contenuto della fattura.
- La fattura non può superare i 30 MB.



Ipotesi particolari: fattura a Privato ed a soggetto estero

- Le FE emesse verso privati ed inviate allo SDI sono messe a disposizione degli stessi in una area riservata dell'agenzia entrate.
- Il codice destinatario da utilizzare nella predisposizione è composto da sette zeri (codice convenzionale).
- una copia della fattura dovrà essere consegnata in formato cartaceo comunque al cliente privato.
- Codice destinatario soggetto estero (indicare sette volte x).

Ipotesi particolari - rettifiche e variazioni

- Omissione o indicazione errata di altri dati, anche non “quantitativi”, richiesti dall’art. 21 del DPR 633/72 (es. descrizione). Nell’ipotesi in cui, per errore materiale, la descrizione del servizio prestato non corrispondesse all’operazione effettuata, occorrerebbe procedere all’emissione di una nota di variazione e alla redazione di una nuova fattura elettronica, entrambi con transito da Sdl .
- **Ipotesi ricorrente: descrizione troppo generica del servizio prestato (il cliente richiede una maggiore specifica);** Circ. 13/E/2018: vista la natura del documento elettronico transitato tramite Sdl, di per sé non modificabile e, quindi, non integrabile, qualsiasi altra integrazione della fattura può essere effettuata, ad esempio, predisponendo un altro documento, da allegare al file della fattura in questione, contenente sia i dati necessari per l’integrazione sia gli estremi della stessa. In alternativa al ricorso alla nota di variazione, potrebbe essere eventualmente prodotto un ulteriore documento, da conservare secondo quanto stabilito nella ris. 46/2017, che contenga più precise indicazioni in ordine all’operazione effettuata .

Le notifiche dello SDI

- Notifiche e messaggi in formato XML
- ■ «**Notifica di scarto**»: messaggio che il SdI invia al trasmittente nel caso in cui il file trasmesso non abbia superato i controlli previsti;
- ■ «**Ricevuta di consegna**»: messaggio che il SdI invia al trasmittente per certificare l'avvenuta consegna al destinatario del file contenente anche la data di consegna;
- ■ «**Ricevuta di impossibilità di recapito**»: messaggio che il SdI invia al trasmittente per segnalare l'impossibilità di recapitare al destinatario il file; comunica di aver messo a disposizione la fattura nell'area autenticata dei servizi telematici del cessionario/committente.
- ➤ Obbligo per il cedente di informare la controparte.

Motivi di scarto della FE da parte dello SDI

- nel caso in cui non siano compilati tutti i campi relativi ai dati obbligatori ex art. 21 (fattura ordinaria) ovvero 21bis (fattura semplificata) del d.P.R. n. 633/72
- nel caso in cui non sia compilato il campo «Codice Destinatario» ovvero il campo sia compilato con un codice inesistente
- nel caso in cui i valori della PIVA dello studio legale e della PIVA o del CF del cessionario/committente siano inesistenti
- nel caso in cui ci sia incoerenza tra i valori dell'imponibile, dell'aliquota e dell'IVA
- nel caso in cui la FE sia firmata digitalmente e il certificato di firma non è valido.

Ciclo passivo

- Lo studio legale deve scegliere il canale ove gestire le fatture di acquisto: Pec o Codice Destinatario (che identifica univocamente il professionista)
- La scelta può essere fatta accedendo direttamente nella propria area riservata dell'agenzia entrate ed indicare la Pec o il codice destinatario.
- Quest'ultima scelta, pur non essendo obbligatoria è consigliabile perchè la scelta effettuata in questa sede prevale sulle indicazioni in fattura fatte dai nostri fornitori (le fatture vengono ricevute con i criteri dettati direttamente dall'azienda).
- Se non registro l'indirizzo telematico non ho certezza che il mio fornitore aggiorni la propria anagrafica (rischio che la fattura venga recapitata nell'area riservata).

Criticità - soluzioni

- Non consigliabile l'utilizzo dell'invio e della ricezione tramite pec in quanto può generarsi confusione nei messaggi.
- Casella di posta elettronica che può riempirsi
- Se si utilizza il codice destinatario (comunicato anche al fornitore), anziché la Pec, la ricezione del ciclo passivo viene automaticamente gestita dal sistema che ho scelto (canalizzazione del flusso, non è necessario scaricare alcun file Xml, non deve essere fatta alcuna importazione)

Detrazione dell'imposta

- **Principio sostanziale:** il diritto a detrazione sorge quando l'imposta diventa **esigibile**. Per le fatture B2B correttamente recapitate la detraibilità dell'imposta decorre dalla **data di consegna** della fattura e del relativo file di metadati che la accompagna; per le fatture B2C dalla **data di messa a disposizione** nell'area dedicata; per le fatture con impossibilità di recapito, la data di ricezione corrisponde alla **data di presa visione** da parte del destinatario .
- **Principio Formale:** possesso di una valida fattura redatta conformemente alle disposizioni dell'art. 21 del DPR 633/1972
- Esempio: acquisto e pagamento servizi nel mese di dicembre 2018, ricevo la fattura (emessa nel 2018) il 05.1.2019, potrò esercitare il diritto alla detrazione, previa registrazione della stessa, nella liquidazione relativa al mese di gennaio 2019, da effettuarsi entro il 16.2.2019.

Area riservata dell'agenzia entrate - Utilizzo

- Possibilità di inserire il codice destinatario/ Pec per canalizzare i flussi
- Consultazione delle fatture consentita anche agli intermediari abilitati per il fisco, appositamente delegati.
- Il servizio consente di ricercare, consultare e acquisire tutte le fatture emesse e ricevute attraverso Sdl.
- I file delle fatture (ciclo attivo e passivo) sono disponibili fino al 31 dicembre dell'anno successivo a quello di ricezione.

Ipotesi Particolari

- ❑ Autofattura ai sensi dell'articolo 6, comma 8 del D.Lgs n. 471/1997 (ipotesi in cui trascorsi 4 mesi dalla data di effettuazione dell'operazione l'acquirente o il committente emette autofattura di cui trasmette copia all'Agenzia delle Entrate per evitare la sanzione da cento al duecento per cento l'imposta).

Normativa di riferimento

- L. 205/2017 (finanziaria 2018): obbligo di FE generalizzato dal 01/01/2019,
- Provvedimento Direttore AE, con relative specifiche tecniche (Allegato A) del 30 aprile 2018.
- Circolare 8/E e 13/E rispettivamente del 30.04.18 e del 2.07.18 contenenti, tra gli altri, chiarimenti interpretativi sull'ambito oggettivo e soggettivo di applicazione dell'obbligo di fatturazione elettronica (via SdI) anticipato al 1° luglio 2018